

## **Modalità di calcolo del compenso del Medico di Medicina Generale secondo l'Accordo Collettivo vigente**

Al medico sostituto spetta il 70% del Compenso Forfetario secondo quanto stabilito dall'Art. 59 lettera A comma 1. Esso va diviso per 26 e moltiplicato per il numero dei giorni effettivamente svolti.

A questa somma va sottratto il 20% se la sostituzione avviene nei mesi di giugno, luglio, agosto settembre; va aggiunto il 20% se invece avviene nei mesi di dicembre, gennaio, febbraio. Rimane invariata se è svolta nei rimanenti mesi.

Il 30% del compenso forfetario spetta al medico titolare.

Al medico sostituto spettano anche i compensi per le prestazioni aggiuntive, gli accessi ADP e ADI effettivamente svolti (Art. 59 lettera C, commi 1 e 2).

Il medico sostituto, al momento dell'accettazione dell'incarico, deve rilasciare una dichiarazione nella quale afferma: a) di essere a conoscenza delle norme che regolano il rapporto di lavoro del medico di assistenza primaria (in particolare gli articoli 27, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53) e di assicurarne la puntuale applicazione;

- b) di essere al corrente della normativa sulla privacy e di impegnarsi al legittimo utilizzo dei dati sensibili degli assistiti affidati alle sue cure;
- c) di conoscere il programma di gestione della cartella clinica informatizzata usata dal titolare e di essere in grado di utilizzarla correttamente.
- d) di aver preso atto dell'assetto organizzativo dell'attività dello studio medico e di impegnarsi a curarne il puntuale svolgimento.

Da ricordare che il medico titolare è tenuto al versamento del 20% del compenso erogato al sostituto come ritenuta di acconto. Dovrà quindi esigere la fattura (esente da IVA) riportante la detrazione del 20% e fornire al sostituto attestazione dell'avvenuto versamento della ritenuta.

Dott. Adelmo Mambrini